



Città di Avetrana



Città di Avetrana

Provincia Di Taranto

ORDINANZA N. 5 DEL 15.04 2019

Prot. n. 2611 del 15 Aprile 2019

OGGETTO: RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON IL METODO DOMICILIARE (CD. "PORTA A PORTA") - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.

IL SINDACO

Premesso:

che la salvaguardia dell'ambiente è uno dei principali obiettivi che ogni Comune deve perseguire con forza ed attenzione;

che le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, sia statale che regionale, hanno l'obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione/riduzione delle quantità di rifiuto indifferenziato e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, studio e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse. In particolare, i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche;

che la normativa ambientale statale e regionale fissa il raggiungimento di percentuali minime di raccolta differenziata;

che il mancato raggiungimento di dette percentuali comporta maggiori oneri per i cittadini, sia per quanto concerne il pagamento del conferimento in discarica che per quanto attiene al pagamento della c.d. "Ecotassa";

che i rifiuti prodotti e raccolti in modo indifferenziato costituiscono una continua emergenza sia a causa della quantità giornaliera prodotta, in continuo aumento, sia per la crisi che riguarda gli impianti finali di conferimento oltre al sopra citato conseguente aumento dei costi e devastante impatto ambientale;

Preso atto:

- che la L.R. 17 / 93 "Disciplina dello smaltimento rifiuti" e la Delibera di Consiglio Regionale n.204 dell'08.10.2013 "Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia e relativa Carta dei Servizi", hanno delineato un nuovo quadro di riferimento per l'organizzazione dell'attività di gestione dei rifiuti, individuando nella limitazione della produzione, nel recupero e nel riciclo di materia e di energia presenti nei rifiuti gli obiettivi d'azione prioritari e di divieto di conferire in maniera errata i materiali recuperabili;



Città di Avetrana

- che l' art. 198 D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 (Testo Unico dell'Ambiente) attribuisce ai Comuni la competenza in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- che l'art. 181 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006, al fine di promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti urbani ed assimilati e relativo loro smaltimento finale, ha concesso ai Comuni -la possibilità di organizzare la raccolta differenziata, in conformità ai criteri stabiliti dalle rispettive Regioni.

Considerato:

- che, a seguito di regolare gara ad evidenza pubblica, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è stato definitivamente affidato alla A.T.I. UNIVERSAL Service s.n.c. (Mandataria) con sede legale in S. Marzano di S. Giuseppe (TA) S.P. 86 ed ECOBUILDING s.r.l. (Mandante);
- che, l'attivazione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, prevede l'eliminazione dei cassonetti stradali e la consegna di appositi contenitori in comodato d'uso gratuito;
- che, a conclusione della fase di distribuzione e consegna dei previsti contenitori con consequenziale eliminazione dei cassonetti stradali, nel mese di Febbraio è stato avviato il servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta" sulla città e frazione Urmo Belsito;
- che detto servizio di raccolta differenziata è svolto per le seguenti tipologie di rifiuti urbani ed assimilati: rifiuti solidi urbani indifferenziati, rifiuti organici, plastiche, metalli, carta e cartone, vetro, ingombranti e beni durevoli, sfalci e potature, pile, farmaci, bombolette spray, piccoli RAEE, abiti usati, ecc.;
- che il conferimento improprio dei rifiuti e/o il conferimento non conforme a puntuali prescrizioni, può influire sulla salubrità, il decoro e sulle condizioni igienico-sanitarie del territorio comunale nonché sull'efficienza, efficacia ed economicità del servizio di raccolta differenziata;
- che risulta oltremodo necessario emanare dettagliata ordinanza dove vengono impartite precise disposizioni a cui devono attenersi tutti i soggetti produttori di rifiuti;
- che, per l'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti;
- che, oltre ad attivare politiche di incentivazione della raccolta differenziata, appare necessario sanzionare quanti continuano a conferire i rifiuti in maniera indifferenziata o impropria senza quindi provvedere a separarli preventivamente secondo la loro tipologia e quindi inserirli negli appositi contenitori ovvero chi li getta lungo le strade o nelle campagne;
- che, al fine del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e dell'organizzazione dei servizi, con la presente Ordinanza si rende necessario evidenziare e rendere obbligatorie le:
 1. disposizioni tecniche per l'avvio e la realizzazione del sistema di raccolta differenziata "porta a porta",
 2. norme comportamentali di tutti gli utenti ("utenze domestiche" e "non domestiche") finalizzate al corretto conferimento delle frazioni merceologiche per le quali si effettua la raccolta differenziata domiciliare ("porta a porta");

Visto:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale"; l'articolo 192 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii il quale prescrive ai commi:
 - 1) che "l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti solidi sul suolo e nel suolo sono vietati",
 - 2) che "è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,



nelle acque superficiali e sotterranee ";

- gli articoli 255 e 256 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
- l'art.15 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada" il quale vieta di *"depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze"* (comma 1, lett. f) e *" insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento"* (comma 1 lett. f-bis);
- il T .U.E.L. approvato con D.LgS n.267/2000 e ss.mm.ii ;
- il vigente Statuto comunale ;
- gli articoli 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" e 7/bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani (art. 198, comma 2, d.lgs. 152/2006), approvato con delibera di consiglio comunale n. 5 del 21 Marzo 2019;

ORDINA

A tutta la cittadinanza, alle "utenze domestiche" ed alle "utenze non domestiche" residenti, domiciliati, dimoranti ed aventi sede nel territorio comunale di adeguarsi al nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati già avviato utilizzando esclusivamente i contenitori forniti in comodato d'uso e conferendo i rifiuti nel rispetto del calendario (allegato n.1):

RIFIUTI ORGANICI - (scarti di frutta e verdura, gusci d'uovo, avanzi di carne e pesce, avanzi di cibi cotti e crudi, filtri di tè, fondi di caffè, fiori appassiti, ecc.) utilizzando le attrezzature fornite in comodato d'uso, la sera antecedente il giorno di raccolta stabilito nel calendario distribuito alle utenze. È obbligatorio, per il confedimento di tali rifiuti, utilizzare esclusivamente sacchetti compostabili. Non vanno conferiti nella raccolta differenziata la carta alluminio/oleata/plasticata anche se sporca, pannolini e pannoloni, piatti e bicchieri di plastica.

CARTA E CARTONE- (giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, cartone e cartoncino tagliati e appiattiti per ridurre il volume, contenitori e scatole in cartone per alimenti, contenitori in tetrapak per alimenti, tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi forma o misura, contenitori per frutta e verdura, ecc.) utilizzando le attrezzature fornite in comodato d'uso, la sera antecedente il giorno di raccolta stabilito nel calendario distribuito alle utenze. È fatto obbligo, per le utenze non domestiche, di appiattare e legare i cartoni di maggiori dimensioni e di conferirli "a marciapiede". Non vanno conferiti nella raccolta differenziata tutti i materiali non cellullosici, i contenitori di prodotti pericolosi, carte sintetiche, carta sporca.

VETRO - (bottiglie vuote, vasetti e bicchieri di vetro, tappi a corona, vetri vari anche se rotti, ecc.) utilizzando le attrezzature fornite in comodato d'uso, la sera antecedente il giorno di raccolta stabilito nel calendario distribuito alle utenze. Non vanno conferiti nella raccolta differenziata specchi, porcellana, ceramica, lampadine e neon, parabrezza auto(a titolo esemplificativo).

PLASTICA E METALLI - (contenitori vuoti per bevande e liquidi, flaconi vuoti per detersivi, pellicole di plastica, vaschette per dolci e alimenti in genere e tutti i contenitori e imballaggi con i simboli pet - pe e pp, piatti e bicchieri di plastica, vaschette in polistirolo in piccole quantità per carne o frutta/verdura, barattoli e scatolette in banda stagnata o alluminio o metallo prive di residui organici, lattine, fogli e vaschette in alluminio) utilizzando le attrezzature fornite in comodato d'uso, la sera antecedente il giorno di raccolta stabilito nel calendario distribuito alle utenze. Non vanno conferiti nella raccolta differenziata gomma, polistirolo, cassette e cd audio e video, penne.

R.S.U. INDIFFERENZIATO - (posate di plastica, giocattoli, gomma, tappi, di sughero, cd-rom, cocci di ceramica, lampadine, stracci sporchi, e tutto ciò che non può essere inserito nelle raccolte



differenziate) utilizzando le attrezzature fornite in comodato d'uso, la sera antecedente il giorno di raccolta stabilito nel calendario distribuito alle utenze. È fatto obbligo, per le siringhe, il conferimento **con l'apposito cappuccio di protezione.**

INGOMBRANTI (mobili e beni durevoli tipo reti del letto, materassi, poltrone, divani, vecchi mobili d'arredo, damigiane, imballaggi per elettrodomestici non in cal l one), **RA.E.E.** (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche tipo frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici in genere, televisori ed hi-fi, videoregistratori, lettori cd/dvd, radio, condizionatori vecchi computer e componenti informatici, componenti elettrici, oggetti e componenti elettronici, telefonini, carica batteria) **SFALCI e POTATURE** presso la propria abitazione previa prenotazione al **numero verde 800.588216 per il ritiro su prenotazione.**

MEDICINALI E FARMACI SCADUTI E' fatto obbligo per gli utenti, di depositare medicinali e farmaci scaduti, **senza i relativi imballaggi**, all'interno dei raccoglitori presenti sul territorio comunale presso le farmacie e parafarmacie_

PILE E BATTERIE E' fatto obbligo per gli utenti, depositare il materiale all' interno dei contenitori presenti sul territorio comunale e dislocati abitualmente nei pressi degli esercizi che commercializzano tale prodotto.

T e/o F (Tossico e/o Infiammabili) E' fatto obbligo per gli utenti, di depositare le bombolette spray all'interno dei contenitori specifici presenti sul territorio comunale e dislocati abitualmente nei pressi degli esercizi che commercializzano tale prodotto.

PICCOLI R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

E' fatto obbligo per gli utenti, di depositare il materiale (cellulari, piastre per capelli, macchine fotografiche, giochi elettrici ed elettronici, ecc.) l'interno dei contenitori specifici presenti sul territorio comunale e dislocati abitualmente nei pressi degli esercizi che commercializzano tale prodotto.

ABITI USATI E PELLAMI E' fatto obbligo per gli utenti di depositare gli abiti dismessi all'interno degli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale; qualora il contenitore risultasse pieno non dovranno in alcun modo essere abbandonati materiali all'esterno del contenitore sarà sufficiente segnalare il riempimento al gestore del servizio (**numero verde 800588216**) o all' Amministrazione comunale.

OBBLIGA

A tutti i soggetti produttori di rifiuti di cui sopra, nel provvedere alla collocazione del contenitore dei rifiuti fuori dalla pertinenza dello stabile prospiciente la via pubblica , la sera antecedente i giorni di raccolta predeterminati come previsto nel calendario recapitato a tutti gli utenti.

Ai soggetti produttori di rifiuti, proprietari e/o gestori di attività commerciali (tutte le utenze non domestiche) di custodire tutti i contenitori all'interno della propria attività e posizionare all'esterno, la sera antecedente il ritiro, il contenitore della frazione prevista nel calendario di raccolta.

L'uso delle attrezzature assegnate in comodato d'uso gratuito alle utenze da parte del gestore del servizio è obbligatorio, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità al sistema di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche.

AVVERTE

E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO, su tutto il territorio comunale di:

1. Collocare i contenitori specifici per la raccolta dei rifiuti in forma differenziata in dotazione, sulle strade e/o marciapiedi, al di fuori degli orari consentiti, ed in giorni diversi da quelli prestabiliti per il servizio di raccolta differenziata porta a porta;
2. Abbandonare e/o depositare in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo nonché di immettere rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali, sotterranee ed in atmosfera;
3. Gettare, versare o depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di



rifiuto escarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti: il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale;

4. Depositare presso i contenitori porta-rifiuti dislocati sul territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo proveniente da attività agricole, agro-industriali e da lavorazioni in genere, sfalci e potature;
5. Esporre sacchi contenenti rifiuti o componenti degli stessi sulla via pubblica o sui marciapiedi in giorni ed in orari diversi da quelli stabiliti dal servizio di raccolta domiciliare e differenziata dei rifiuti, con il sistema porta a porta";
6. Di far defecare il proprio cane, con l'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni canine. Ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni ed alla pulizia del suolo qualora i suddetti animali sporchino le strade, le piazze, le corti, i portici, i marciapiedi ed i relativi riquadri delle alberature, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, i giardini pubblici e tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale. In nessun caso sarà ammesso che il proprietario, il custode o il conduttore lasci il cane vagare liberamente alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni. Ogni proprietario di cani, nonché chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente, la custodia e/o la conduzione, deve avere sempre con sé quando si trova in aree pubbliche od aperte al pubblico insieme al cane, ed essere quindi in grado di esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza un sacchetto o apposita paletta o altro idoneo strumento per un'igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Quanto raccolto ed opportunamente racchiuso in idonei involucri o sacchetti chiusi dovrà essere depositato negli appositi contenitori della raccolta "porta a porta". E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare pericolo, danni o disturbo;
7. Smaltire tramite combustione all'aperto rifiuti di qualsiasi genere. Tale divieto non si applica per i rifiuti vegetali a condizione che vengano combusti in aree agricole, nel rispetto delle leggi e delle disposizioni in materia vigenti ed adottando le cautele per limitare al massimo i pericoli e le emissioni;
8. Di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette vuoti, chewingum, depliant pubblicitari, fazzoletti di carta, rifiuti in genere.

RICORDA

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale per le violazioni sopra descritte, comporterà l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni, con le modalità di cui alla Legge 689/1981.

- **Art. 192 (Divieto di abbandono) D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Testo Unico dell' Ambiente)**
- 1. **L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.**
- 2. *È altresì vietato l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, o/lo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.*
- 3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero*



delle somme anticipate.

4. *Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stesso, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.*

- **Art. 255 (Abbandono di rifiuti) D.Lgs. 03/04/2006, n. 152**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

- **Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) D.Lgs. 03/04/2006, n. 152**

1. *I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.*

2. *Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.*

3. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

- **Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) D. Lgs 03/04/2006, n.152**

1. *Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.*

- **Art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) D.Lgs. 03/04/2006, n. 152**

1. *Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

2. *Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.*



Città di Avetrana

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

- Art. 3 comma 6 L. 15/07/2009 n. 94

Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di Euro 500.

DISPONE

1. Le violazioni a quanto previsto dal Regolamento approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 21/03/2019, sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981 n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.
2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..



3. Le violazioni sott'elencate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50 ai sensi della legge ai sensi dell'art. 7. bis del D. LGS. 267/2000.
4. Le sanzioni sotto elencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.
5. Le sanzioni sono applicate al condominio nel suo complesso in caso di utilizzo di bidoni condominiali. Nel caso in cui le utenze di uno specifico condominio abbiano deciso di rinunciare ai bidoni condominiali ed abbiano quindi installato una specifica griglia con punto di aggancio distinto per ogni utenza dei mastelli o sacchetti identificabile tramite targhetta identificativa o codice specifico, la sanzione per eventuali conferimenti non corretti non dovrà essere applicata alle utenze dello stesso condominio che conferiscono invece correttamente i propri rifiuti.

TIPO DI VIOLAZIONE

Violazioni Sanzioni min-max (euro)

- 1) Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico: min. € 50,00- max € 500,00;
- 2) Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti :
 - mancata chiusura del coperchio;
 - spostamento dagli appositi spazi delimitati;
 - affissione non autorizzata di manifesti e volantini;
 - verniciatura e scritte imbrattanti; : min. € 25,00- max € 200,00;
- 3) Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di:
 - conferimento, raccolta e trasporto rifiuti;
 - pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche : min. € 50,00 – max € 300,00
- 4) Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali : min. € 25,00-max € 50,00;
- 5) Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali: min € 25,00 – max € 150,00;
- 6) Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di:
 - rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - rifiuti liquidi e fanghi;
 - rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi: min. € 25,00 – max € 500,00
- 7) Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di:
 - rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto;
 - rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni;
 - rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile;
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti elettrici ed elettronici
 - rifiuti di imballaggi secondari e terziari;rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione: min. € 25,00 – max € 500,00;
- 8) Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata: min. € 50,00 – max € 300,00;
- 9) Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni: min. € 50,00 – max € 300,00;
- 10) Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti: min. € 50,00 – max € 200,00;



Città di Avetrana

- 11) Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata "domiciliare" internalizzata : min. € 50,00 – max € 200,00;
- 12) Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al pubblico servizio, indicati nei criteri quantitativi di assimilazione di cui all'allegato del presente regolamento: min. € 250,00 – max € 500,00;
- 13) Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario: min. € 50,00 – max € 200,00;
- 14) Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a: raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. min. € 50,00 – max € 300,00;
- 15) Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali: min. € 200,00 – max € 500,00;
- 16) Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica: min. € 50,00 – max € 250,00;
- 17) Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta Comunale o l'area ecologica comunale. min. € 50,00- max € 500,00;
- 18) Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta esclusione per le eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole: min. € 50,00 – max € 300,00;
- 19) Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico: min. € 25,00-max € 150,00
- 20) Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche: min. € 200,00 – max € 500,00;
- 21) Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali. Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato: min. € 25,00 – max € 300,00
- 22) Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: esercizi commerciali; esercizi stagionali svolti all'aperto; manifestazioni; spettacoli itineranti; soste temporanee; carico e scarico merci; parcheggi; cantieri min. € 100,00 – max € 500,00;
- 23) Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate: min. € 100,00 – max € 400,00;
- 24) Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi: min. € 50,00 – max € 300,00;
- 25) Mancato sgombero neve dai marciapiedi antistanti i fabbricati di pertinenza: min. € 40,00 – max € 150,00;

INVITA

La cittadinanza a segnalare alla Polizia Locale ovvero all'ufficio Ecologia del Comune di Avetrana eventuali depositi, scarichi ed abbandono di rifiuti in siti non idonei, posti sul territorio comunale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica con l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Avetrana e della stessa sia data ampia pubblicità alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e comunicato stampa.

Che la stessa sia trasmessa:

- a tutte le Forze di Polizia sul territorio, in quanto organi competenti per la verifica dell'ottemperanza al presente provvedimento;
- alla Universal Service s.r.l. (Capogruppo Mandataria), incaricata della raccolta differenziata "porta a porta" dei R.S.U. sul territorio comunale.



Città di Avetrana

INFORMA

Che il presente provvedimento verrà pubblicato presso l'Albo Pretorio Comunale e presso il sito informatico del Comune di Avetrana www.comune.avetrana.ta.it ; tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi della L.241/90, ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi al Tribunale Regionale Amministrativo per la Puglia - Sez. di Lecce entro il termine di gg 60 dalla pubblicazione (ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg.120 dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 15 Aprile 2019

L'ASSESSORE

Francesco SARACINO



IL SINDACO

Antonio MINO'